



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 6 - QUALITA' E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E
DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE**

Assunto il 13/11/2018

Numero Registro Dipartimento: 1222

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13323 del 16/11/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA COORDINATO 2019 DI VIGILANZA SULLA
PRODUZIONE BIOLOGICA (REG.CE N.834/2007 DM DEL 16/02/2012).**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Vista la Legge Regionale del 13/5/1996 n° 7, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n.2661 del 21 giugno 1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal D. Lgs n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato con D.P.G.R. n.206 del 15.12.2000;

Vista la D.G.R. n° 19 del 05-02-2015 e la DGR n.111 del 17/04/2015 di approvazione della Nuova Macro Struttura della Giunta Regionale;

Vista la D.G.R. n.346 del 10/08/2018 con la quale è stato conferito l’incarico al Dr. Giacomo Giovinazzo di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n.8, “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

Visto il D.D.G n. 870 del 05/07/2016 repertorio 7955 del 06/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore n.6 alla Dr.ssa Alessandra Celi;

Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante Modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/91, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, e, in particolare, l’art. 4, comma 2, che stabilisce che la Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dalle Regioni e Province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di competenza;

Visto l’art. 53, della legge 24 aprile 1998 n. 128, relativo ai Controlli e alla Vigilanza sulle denominazioni di origine protette e sulle attestazioni di specificità, che stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è l’autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo nonché responsabile e che la Vigilanza sugli organismi di controllo, privati autorizzati, è esercitata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalle Regioni o Province Autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto l’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi, pubblici e privati ,nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/91, e il regolamento n.889/2008 della Commissione, che reca le modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n.1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi nonché le modifiche introdotte con il Regolamento (CE) n. 471/2010 della Commissione del 31 maggio 2010;

Visto il Regolamento (CE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione Europea;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e, in particolare, l' articolo 13, comma 13, che dispone che la vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e in maniera coordinata, dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 510/2006 e 509/2006;

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successivo Decreto Ministeriale del 01/12/2005 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico O.C.M.;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 febbraio 2012 relativo al Sistema Nazionale di Vigilanza sulle Strutture Autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, in particolare gli articoli 3 e 4 riguardanti rispettivamente i "Compiti del Comitato Nazionale di Vigilanza" e la "Programmazione dell'attività di vigilanza" e disciplina il riparto e le modalità di esecuzione dei controlli;

Visto l'accordo siglato in data 24/2/2015 rep. n. 25 tra l'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e la Regione Calabria al fine di assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, ai sensi dell'art. 4, punto 3, del Regolamento (CE) n. 882/2004;

Visto il "Programma Coordinato di vigilanza nell'ambito dell'agricoltura biologica per l'anno 2019", redatto dal Comitato Nazionale di Vigilanza, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2012, ;

Preso atto delle determinazioni del Comitato Nazionale di Vigilanza,

Rilevato che la Calabria dovrà effettuare da programma nazionale 44 audit review regionali presso gli operatori nell'ambito dell'agricoltura biologica per l'anno 2019;

Ritenuto necessario approvare le determinazioni assunte dal Comitato Nazionale di Vigilanza di cui al "Programma Coordinato di Vigilanza per l'anno 2019 Agricoltura Biologica" allegato A parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno autorizzare la competente struttura del Dipartimento a procedere con la vigilanza e tutti gli atti che risulteranno necessari per l'assolvimento delle procedure, di cui al piano relativo alla programmazione 2019;

Stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale

Su proposta del Dirigente del Settore 6 Dott.ssa Alessandra Celi, nonché sull'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto reso dal Dirigente medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto di:

Approvare le determinazioni assunte dal Comitato Nazionale di Vigilanza di cui al "Programma Coordinato di Vigilanza per l'anno 2019 Agricoltura Biologica" allegato A parte integrante del presente provvedimento;

Autorizzare la competente struttura del Dipartimento a procedere con la vigilanza e tutti gli atti che risulteranno necessari per l'assolvimento delle procedure, di cui al piano relativo alla programmazione 2019;

Stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Pubblicare il testo integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

Sottoscritta dal Dirigente

CELI ALESSANDRA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

COMITATO NAZIONALE DI VIGILANZA

PROGRAMMA COORDINATO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2019 – AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il programma prevede la vigilanza su 16 Organismi di controllo, dei quali l'ICQRF è autorità referente per 13 Organismi e la Provincia di Bolzano è autorità referente per 3 Organismi (Ab Cert, Biko e QC&I).

Gli Organismi di controllo INOQ e DQA, di recente autorizzazione, non sono sottoposti ad attività di audit a causa del ridotto numero di operatori.

1. L'attività di *office audit* nazionale è svolta
 - dall'ICQRF per gli Organismi di controllo ICEA, CCPB, Bioagricert, Ecogruppo, Sidel, Codex, QCertificazioni, Valoritalia, Ceviq, Siquiria e Agroqualità;
 - dall'ICQRF e dalla Regione Marche per l'Organismo di controllo Suolo & Salute;
 - dall'ICQRF e dalla Regione Veneto per l'Organismo di controllo Bios;
 - dalla Provincia di Bolzano per gli Organismi di controllo ABCert e BIKO.
2. I *review audit* presso gli operatori sono svolti dall'ICQRF e dalle Regioni e Province autonome secondo la ripartizione dei fascicoli contenuta nell'allegato 1 - Tab. A e dettagliata nella Tabella B. Per gli operatori con sede nelle Province di Bolzano e Trento, i *review audit* di competenza dell'ICQRF sono svolti dalle autorità provinciali.
3. L'ICQRF svolge *witness audit* presso l'operatore su almeno il 10% dei fascicoli estratti per ciascun Organismo di controllo. Saranno in tal senso modificate la procedura di estrazione dei fascicoli e Linee guida per la vigilanza.
4. La gestione complessiva degli esiti delle attività di vigilanza e le relative comunicazioni con gli Organismi di controllo sono a cura delle autorità referenti come sopra indicate.
5. L'attività di vigilanza, come ripartita nel presente Programma, è svolta dalle Regioni/Province autonome e dall'ICQRF con le rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali.
6. Le autorità di vigilanza programmano *focus group* finalizzati alla condivisione di criticità operative emerse nel corso dell'attività di vigilanza e al miglioramento del sistema.
7. Il presente programma ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e sostituisce/integra, limitatamente all'ambito dell'agricoltura biologica, gli accordi in vigore tra l'ICQRF e le Regioni e Province autonome.
8. Le autorità si impegnano, altresì, al rispetto delle prescrizioni operative contenute nell'allegato 2.

Allegato 1

Tab. A - Ripartizione attività

Uffici territoriali ICQRF	Office Audit	Review/witness Audit ⁽¹⁾	Regioni e PPAA	Office Audit	Review/witness Audit
ICQRF Nord Ovest	1	13	Valle D'Aosta		2
			Piemonte		14
			Liguria		2
ICQRF Lombardia			Lombardia		13
ICQRF Nord-Est	3	28	Veneto		14
			Friuli Venezia Giulia		4
			P.A. Trento		5
			P.A. Bolzano		14
ICQRF Emilia Romagna e Marche	5	210	Emilia Romagna		18
			Marche		12
ICQRF Toscana e Umbria	1	14	Toscana		19
			Umbria		7
ICQRF Italia centrale	1	2	Lazio		19
			Abruzzo		5
ICQRF Italia Sud-Est			Puglia		42
			Molise		2
			Basilicata		9
ICQRF Italia meridionale			Calabria		46
			Campania		16
ICQRF Sardegna			Sardegna		11
ICQRF Sicilia	2	43	Sicilia		50
Totali		310	Totali		324

(1) Campione di fascicoli di controllo estratti dagli Uffici ICQRF referenti.

Tab. B - Dettaglio della ripartizione dei fascicoli operatori per l'attività di vigilanza programmata regionale.

	Suolo & Salute	Icea	CCPB	Bioagricert	Sidel	Ecograppo	Codex	Bios	Ceviq	Siguria	QC	Valoritalia	Agroqualità	ABCert	Biko	Totale
Abruzzo	1	2	2													5
Basilicata	2	1		1	2	1	1	1								9
Calabria	15	4	2	5	2	4	8	3				1				44
Campania	3	3	2	3	3			2					1			17
Emilia Romagna	4	4	6	2		1	1				1					19
Friuli Venezia Giulia		1	1					1	1							4
Lazio	4	4	3	4	1	1	2	1			1					21
Liguria	1	1														2
Lombardia		2	2	3	1	1		2			1	2				14
Marche	6	1	4									1				12
Molise	1	1														2
Piemonte	1	2	3	2		2		1			1	2				14
P. A. Bolzano														12	2	14
P. A. Trento	3					1					1					5
Puglia	5	8	1	4	8	4	3	6				3				42
Sardegna	3	1	1	2	1		1				1	1				11
Sicilia	8	4	4	6	4	8	3	4			3		1			45
Toscana	4	5	3	4							4					20
Umbria	1	3	1				1				1					7
Valle d'Aosta						1		1								2
Veneto	1	4	2	1				3		1	1	2		0	0	15
Totale	63	51	37	37	22	24	20	25	1	1	15	12	2	12	2	324

Allegato 2 - Prescrizioni operative

- Le autorità referenti si impegnano a calendarizzare le attività di estrazione del campione di fascicoli di controllo nei primi sei mesi dell'anno 2019 e, se del caso, a indirizzare l'attività delle altre autorità che cooperano all'attività di vigilanza.
- Gli Uffici territoriali/Regioni incaricati di eseguire i review audit provvedono alla calendarizzazione degli stessi nel Cronoprogramma nel momento in cui ricevono l'e-mail relativa al caricamento in Banca Dati Vigilanza dei fascicoli di competenza.
- Le autorità inseriscono con tempestività le informazioni nella Banca Dati Vigilanza.
- Il personale addetto alla selezione dei fascicoli aziendali/di controllo ha cura di:
 - ✓ verificare la completezza della documentazione contenuta nei fascicoli e assicurare che negli stessi sia presente almeno la documentazione riferita all'ingresso del soggetto nel sistema e quella relativa alle tre annualità precedenti a quella in cui si svolge la vigilanza, con onere di integrazione da parte dell'Organismo tutte le volte in cui è necessario;
 - ✓ estrarre un certo numero di fascicoli di riserva da utilizzare nel caso di operatori fuoriusciti dal sistema. Si ritiene opportuno svolgere attività di vigilanza solo presso operatori che sono nel sistema, salvo che l'operatore non sia stato scelto proprio per verificare la gestione del recesso o del passaggio ad altro Organismo di controllo;
 - ✓ comunicare gli elenchi alle altre autorità al fine di evitare il ripetersi dell'estrazione del medesimo fascicolo di controllo in attività *extra-piano*;
 - ✓ confrontare gli elenchi dei fascicoli con quelli degli anni precedenti per evitare l'estrazione del medesimo fascicolo di controllo;
 - ✓ procedere all'estrazione di fascicoli di controllo aggiuntivi (attività regionale c.d. *extra-piano*), su tempestiva richiesta delle altre autorità e previa indicazione di specifici criteri di selezione;
 - ✓ selezionare i fascicoli in conformità ai criteri previsti nelle procedure in uso. Esigenze particolari da parte di altra autorità nella selezione dei fascicoli di propria spettanza possono essere soddisfatte tramite la sua partecipazione all'estrazione dei fascicoli presso l'Organismo di controllo, da concordare con l'autorità referente;
 - ✓ selezionare i fascicoli degli operatori sui quali svolgere *witness audit* anche in relazione all'ispettore che si intende affiancare e al periodo nel quale è programmata la visita ispettiva.
- L'eventuale attività *extra-piano* eseguita dalle Regioni, i cui esiti sono gestiti autonomamente dalle stesse, è inserita sul sistema informativo Banca Dati Vigilanza aprendo, per ciascun Organismo di controllo, un apposito ID vigilanza e compilando tutti i moduli previsti.
- Le autorità si impegnano a svolgere le attività di review audit entro **tre** mesi dal ricevimento dei fascicoli, a fornire informazioni chiare e puntuali sui risultati delle verifiche eseguite, a qualificare se quanto riscontrato costituisce o meno una non conformità a carico dell'Organismo vigilato, con relativo livello di gravità e a darne adeguata motivazione. Le proposte di non conformità devono essere inserite nell'apposita area della Banca Dati Vigilanza.
- Al fine di collegare la documentazione inserita nell'area *Fascicolo audit* della Banca Dati Vigilanza, con quanto inserito nella sezione *Tipologia di audit*, deve essere valorizzato il campo "Audit" selezionando, dall'apposito menu a tendina, "il tipo, la data e il codice audit" dell'attività corrispondente.